

**OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - ACCORDO DI PIANIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6, DELLA L.R. 23 APRILE 2004, N. 11 E DELL'ART 14 COMMA 19 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAT – AMBITO: AREA S.F.M.R. (EX PIANO NORMA 22).**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

**è oggetto del presente atto** l'approvazione di un accordo di pianificazione tra la Regione Veneto, il Comune di Spinea e la ditta proprietaria delle aree (Tempo libero srl, Aspen srl e Mario Pasqualetto) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (**nota n. 1**) per la realizzazione di un significativo intervento di riqualificazione urbanistica di un ambito territoriale di importante valenza strategica posto in prossimità della recente stazione Sfmr;

**nota n. 1:** Si riporta l'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11: Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati. -

1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

**l'accordo di pianificazione** in esame riguarda un ambito territoriale di 86.755 mq all'interno del quale si prevede la cessione, a titolo di beneficio pubblico, della superficie di circa 22.918 mq quale parcheggio pubblico adiacente alla nuova stazione, 30.000 mq di superficie per opere pubbliche e di interesse pubblico (1.080 parcheggio pubblico, 5.000 di viabilità e 23.920 mq destinata a attrezzature di interesse collettivo) e una superficie fondiaria di 33.837 mq all'interno della quale si prevede la realizzazione di 9.000 mq di superficie netta di pavimento (di seguito indicata s.n.p., si veda **nota n. 2**) a destinazione residenziale, 5.000 mq di s.n.p. a destinazione direzionale/alberghiera e 4.500 mq di s.n.p. a destinazione commerciale per una s.n.p. complessiva pari a 18.500 mq; tra gli impegni assunti dal promotore dell'intervento, vi è la realizzazione e gestione di un impianto sportivo natatorio che consentirà la realizzazione di una piscina della lunghezza minima di 25 m con relativi spogliatoi e spazi accessori su un lotto avente una superficie di circa 7.000 mq (ricavato all'interno delle aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo) e la realizzazione di opere infrastrutturali di collegamento per un importo pari a 100.000 euro;

**nota n. 2:** per la definizione di tale parametro, si rinvia alla definizione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del vigente P.i. (ex Prg) art. 4 lett. e).

**tale accordo** di pianificazione è l'esito di un lungo percorso concertativo e partecipativo, attuato nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 5 della legge urbanistica regionale, secondo cui:

- “1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.*
- 2. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.” ;*

**l'ambito** interessato è qualificato nel vigente Piano di Assetto del Territorio (**nota n. 3**) all'interno dell'ambito territoriale omogeneo (Ato) n. 13 – Tipo insediativo: classe residenziale - come “Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale” (di cui all'art. 14 comma 16 e succ. delle norme di attuazione), secondo cui:

“AREE IDONEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ TERRITORIALE

16. In **adiacenza alla nuova stazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)** ed al nuovo casello autostradale di Crea il PAT individua le aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale, quali «Ambiti strategici di rilevante interesse urbanistico» in relazione alla **localizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico di scala territoriale integrati con funzioni di eccellenza** quali:

servizi commerciali, spazi per l'università, la ricerca e l'innovazione, il marketing, l'attività congressuale, la ristorazione e la ricettività, il tempo libero ed il fitness.

#### *Directive*

17. All'interno delle aree destinate al miglioramento della qualità territoriale il PI:

a) indica, per le parti di territorio da trasformare, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

18. Il PI inoltre, in particolare, disciplina gli interventi volti a:

b) migliorare la qualità della struttura insediativa attraverso:

- integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- riqualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e di uso pubblico;
- riqualificazione e riordino degli spazi aperti;
- miglioramento della rete dei percorsi ciclo-pedonali interni agli insediamenti, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto.

#### *Prescrizioni*

19. All'interno delle aree destinate al miglioramento della qualità territoriale le modalità di intervento, i tipi di intervento, le destinazioni d'uso nonché la localizzazione dello *jus ædificandi* avviene mediante **specifico accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 6 della Lr 11/2004** concluso tra il Comune di Spinea, la Provincia di Venezia e i soggetti attuatori. L'accordo di pianificazione, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, dovrà contenere le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi previsti, le garanzie fideiussorie nonché una valutazione della congruità della convenienza pubblica in applicazione del principio di perequazione di cui al successivo Art. 17. In tali aree, definite come «Ambiti strategici di rilevante interesse urbanistico», potranno altresì essere promossi specifici accordi di programma ai sensi degli artt. 7 e 26 della l.r. 11/2004. In applicazione del punto 3–Deroga dell'allegato A Dgr n. 3650 del 25/11/2008 (Lettera C – SAU) poiché le aree destinate al miglioramento della qualità territoriale sono definite come «Ambiti strategici di rilevante interesse urbanistico», con riferimento alla loro collocazione rispetto alla rete infrastrutturale regionale primaria, la superficie territoriale corrispondente a tali insediamenti previsti nell'ATO n. 4 è esclusa dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi della Dgr n. 3650 del 25/11/2008 e pertanto la superficie territoriale medesima non è soggetta alle limitazioni di cui al successivo Art. 21 comma 21.

**nota n. 3:** il Piano di assetto del territorio – Pat - del comune di Spinea è stato approvato con atto della conferenza di servizi del 17/12/2012, ratificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 09/01/2013 (BUR n. 10 del 25/01/2013), ha acquisito efficacia a partire dal 09/02/2013.

**Rilevato che la necessità e urgenza di procedere** con l'adeguamento delle scelte urbanistiche a livello operativo ai contenuti di tale accordo, risiedono nel relevantissimo ed evidente interesse pubblico che deriva dall'attuazione dell'accordo stesso in quanto consente, innanzi tutto, la definizione e conclusione di un lungo e complesso procedimento amministrativo correlato all'avvenuta realizzazione e sistemazione da parte della Regione Veneto – Direzione Infrastrutture – delle aree destinate parcheggio pubblico e funzionali alla nuova stazione SFMR di Spinea oltreché alla realizzazione di importanti opere di interesse pubblico quali l'impianto natatorio, le aree verdi, i collegamenti infrastrutturali, come sopra descritto e illustrato negli elaborati che costituiscono parte integrante dell'accordo stesso;

**Ricordato altresì che l'amministrazione ritiene doveroso** procedere con l'approvazione di questo atto al fine di evitare che la mancata conclusione di un percorso concertato e perequato tra interessi pubblici (realizzazione del parcheggio della stazione Sfmr e altre opere pubbliche) e interessi privati (potenzialità edificatoria e relative destinazioni d'uso) possa comportare un danno all'intera collettività determinando un notevole incremento dei valori di indennizzo dell'area già oggetto della realizzazione di opere di interesse pubblico e che la soluzione di tale problematica, già di per sé, costituisce ottenimento di un rilevante interesse pubblico;

**Ritenuto** che l'intervento in esame, anche limitando la valutazione ai soli parametri strettamente economici (e quindi senza la valutazione dei benefici "territoriali" e "strategici" come definiti dal vigente Pat), soddisfi i criteri perequativi del beneficio pubblico di cui all'articolo 17 delle norme di attuazione del Pat (**nota n. 4**) in quanto, come rinvenibile dalla documentazione agli atti e dai criteri di ripartizione dell'incremento del valore dell'area prima e dopo la conclusione dell'accordo, a fronte di un incremento di valore dell'area quantificabile in circa 2 milioni di euro, si vedono realizzate e cedute opere per un valore superiore al 60% di tale incremento (circa un milione e duecentomila) in quanto l'approvazione di tale accordo consente di: a) procedere con l'acquisizione delle aree a parcheggio funzionali alla Sfmr per una superficie di 22.918 mq, aree che, se dovessero essere acquisite con procedura ordinaria, verrebbero valutate come aree edificabili e quindi l'acquisizione delle stesse, senza l'accordo in esame, comporterebbe una spesa sicuramente superiore al valore corrispondente alla quantificazione meramente economica del beneficio pubblico; b) a fronte di un valore da riconoscere all'amministrazione pari a 750.000 euro, il comune potrà contare nella realizzazione e gestione convenzionata per un periodo di 30 anni di un impianto natatorio costituito da una piscina coperta della lunghezza di 25 metri e dei relativi spazi accessori e di servizi; c) realizzazione di tutte le urbanizzazioni (strade, verde, parcheggi, percorsi, ecc.) che consentono un miglioramento della qualità urbanistica dell'area nel suo complesso;

**Nota n. 4:** Si riporta l'articolo 17 delle norme di attuazione del Pat vigente: "Art. 17 Perequazione urbanistica

1. Il PI individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di perequazione:

- ambiti di perequazione urbanistica,
- ambiti di perequazione urbanistica integrata,
- ambiti di perequazione ambientale, o altra forma di perequazione.

2. Il PI definisce le modalità attuative e indica le aree in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

3. Disposizioni generali:

a) L'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/04, e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi per un equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004.

(...)

d) Gli accordi di pianificazione afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una valutazione di congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione ai seguenti obiettivi di qualità:

- fisici: miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, dell'aria – riduzione impatto del traffico – riduzione dei rischi idraulici;
- ambientali: miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi ecologici utilizzando i frammenti di habitat esistenti ed organizzandoli in rete;
- paesaggistici: rimozione di edifici incongrui che compromettono la percezione di particolari edifici di valore architettonico, o paesaggistico, di particolari con visuali, contesti figurativi o itinerari di visitazione; recupero di paesaggi degradati;
- territoriali: miglioramento della qualità del tessuto edilizio e dei relativi servizi pubblici, recupero delle zone dismesse o di degrado, delocalizzazione di attività improprie o a rischio, valorizzazione delle diverse funzioni pubbliche e private;
- architettonici: la qualità architettonica può costituire un valore aggiunto per le parti della città, richiamando l'attenzione del pubblico, a sostegno dei circuiti della visitazione turistica. Gli interventi di grande architettura, oltre a fare più bella la città ne promuovono l'immagine.
- strategici: l'attivazione di particolari interventi di recupero urbano, può costituire l'occasione per l'innesco di processi di riqualificazione urbana che vadano oltre il limite ristretto del campo di intervento.

e) Si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al beneficio pubblico sia almeno pari ad una volta e mezza quello privato. In altri termini, il beneficio pubblico derivante dalla trasformazione urbanistica non dovrà essere inferiore al 60% dell'incremento di valore complessivo, avendo riguardo sia agli aspetti fisici, sia a quelli ambientali, paesaggistici, territoriali e architettonici. In ogni caso il beneficio pubblico dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione previste dalla legge o dalle condizioni attuative prescritte dal PI, nonché degli interventi necessari ai fini della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f).

f) Negli ambiti di perequazione urbanistica, perequazione urbanistica integrata e perequazione urbanistica ambientale definiti dal PI la cessione al demanio comunale del 60% della superficie territoriale oggetto di accordo di pianificazione (comprensiva delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed agli interventi di messa in sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali e paesaggistiche), per le finalità di cui al successivo comma 4, lettere a), b) e c) costituisce di norma soddisfacimento dell'interesse pubblico, fatta salva specifica la valutazione di congruità economica in relazione agli interventi ammessi dal PI. (...)"

**Ricordato che**, ai fini dell'ottenimento della conformità urbanistica, si segue il procedimento di variante al piano degli interventi di cui all'articolo 18 della legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" (**nota n. 5**);

**nota n. 5:** Estratto della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e succ. modifiche integrazioni – "Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi. -

1. Il sindaco predisporre un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune. (15)
7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.
8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.”

**Considerato** che, in ragione dei valori quantitativi e qualitativi che caratterizzano l'accordo (come sopra meglio descritti) e delle sue modalità di realizzazione, l'attuazione di tale previsione urbanistica garantisce un processo equilibrato di crescita urbana in quanto il carico insediativo derivante dall'attuazione degli interventi risulta ampiamente compensato dalla quantità e qualità degli standard di urbanizzazione che verranno realizzati, standard che, oltre a soddisfare esigenze riconducibili alla sfera delle opere di urbanizzazione primaria (strade, verde, parcheggi), possono qualificarsi come interventi che vanno a garantire anche la realizzazione di opere di urbanizzazione di valenza più generale e strategica (secondaria) a vantaggio dell'intera collettività (impianto natatorio e parcheggio per la stazione ferroviaria) e non solo dello specifico ambito oggetto di intervento;

**Accertato che** l'attuazione delle nuove previsioni urbanistiche non comporta una riduzione della superficie agricola trasformabile in quanto si tratta di ambito già qualificato, nella precedente previsione urbanistica (Prg), come area edificabile (ex Piano norma n. 22) e/o area a servizi di interesse generale (servizi di interesse comune – area da destinare a parco, gioco, sport) e, per questo, definita, all'interno del dimensionamento del Pat, quale ambito di “Sau non zona agricola” e pertanto il suo utilizzo viene escluso dalla quantità di zona agricola trasformabile in forza di quanto precisato nella deliberazione della Giunta regionale n. 3650 del 25.11.2008, allegato A, lettera c – SAU, ultimi tre punti del paragrafo n. 2 “Criteri per la determinazione della Sau” 3811 del 09/12/2009 (**nota n. 6**);

**nota n. 6:** Si riporta l'estratto del paragrafo 2 dell'allegato A lett. c) della Circolare regionale 3650/2008:

Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale, così come definite dall'art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03 e dall'articolo 2, comma 2, lettera b) e d) bis) della medesima legge regionale.

Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole calcolate ai sensi del presente atto, è inoltre esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della protezione civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione.

È possibile la ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT. Tali aree sono escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non agricole calcolata ai sensi del presente atto.

**Ricordato che** la fase della consultazione, partecipazione e concertazione è avvenuta mediante la presentazione da parte dell'amministrazione comunale delle linee programmatiche previste dall'accordo di pianificazione nell'incontro svoltosi in sala consiliare il **28 febbraio 2013** sul tema “**Accordo di pianificazione dell'area adiacente alla stazione della Sfmr (ex piano norma n. 22): illustrazione della proposta da parte dei promotori**” e in un successivo incontro avvenuto in sede di commissione urbanistica in seduta pubblica del 23/01/2014;

**Dato atto** che:

**ai fini della compatibilità** dell'intervento in parola con quanto previsto dell'art. 38 del **PTRC**, è stato acquisito il parere favorevole da parte del Comitato previsto ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/2004 e della Valutazione Tecnica Regionale n. 56 dell'11/11/2013, con Decreto del dirigente regionale della direzione pianificazione territoriale e strategica n. 37 del 02/12/2013 (**nota n. 7**);

**nota n. 7:** Si segnala comunque che, con l'approvazione della legge regionale sul Terzo piano casa (si veda art. 19 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32), sono state disciplinate le "disposizioni transitorie in materia di Ptrc" che hanno modificato e "affievolito" la prescrittività di tale verifica.

**è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di VAS** ai sensi dell'art. 7 e ss. della L. 241/90 con nota del 19/11/2013 prot. 502938 dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) della regione del Veneto, pervenuta in data 20/11/2013 prot. 34903;

**in esito alla valutazione di compatibilità idraulica** ai sensi della DGRV n. 2948/2009, il Genio Civile di Venezia si è espresso con nota del 06/08/2013 prot. n. 334408, pervenuto in data 06/08/2013 prot. n. 23547 (**nota n. 8**);

**nota n. 8:** si precisa che, in risposta all'invito alla partecipazione alla conferenza di servizi di seguito richiamata, il Genio civile di Venezia ha richiamato integralmente i contenuti e le prescrizioni del proprio precedente parere favorevole con prescrizioni del 23/02/2009 prot. 98285 rilasciato in esito alla adozione del PAT - con riferimento specifico alle aree 39-40; si segnala altresì che il **Piano delle Acque** del comune depositato in data 23/09/2013 prot. n. 27914, recentemente illustrato alla cittadinanza e di imminente approvazione, non ha rilevato criticità nelle aree interessate dalla presente variante;

**Dato atto** che è stata effettuata la pubblicazione preventiva degli atti di pianificazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**Ricordato** che il progetto è stato illustrato alla seconda Commissione consiliare – urbanistica nella seduta del 23/ gennaio 2014 e del 18 febbraio 2013;

**Ricordato** altresì che, successivamente all'adozione di questo provvedimento, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 della l.r. 11/2004 sopra richiamata, la presente variante al piano degli interventi sarà depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso lo "Sportello Comune" decorsi i quali, chiunque, potrà formulare le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni e che dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune, su almeno due quotidiani a diffusione locale e con avvisi pubblici;

**Ritenuto opportuno**, al fine di comprendere la complessità e durata dell'iter procedimentale che ha caratterizzato la definizione di tale accordo, ripercorrerne le tappe principali che quindi di seguito verranno esposte ed elencate:

**in data 22/12/2011**, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 86, ha approvato lo schema di "Accordo preliminare di pianificazione finalizzato alla determinazione di previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 6, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11" i cui contenuti risultano complessivamente corrispondere a quanto oggi viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale;

**lo schema di tale accordo** è stato sottoposto al Parere della Provincia che con nota n. 99072/2011 del 23/12/2011 ha ritenuto che i contenuti di tale accordo fossero coerenti con gli obiettivi del PTCP approvato con DGR n. 3359 del 30/12/2010;

**in attuazione degli atti** richiamati ai due punti precedenti, l'amministrazione comunale di Spinea, in data 23/12/2011 ha sottoscritto l'accordo preliminare di cui sopra (rep. n. 44/2011);

**alla data di sottoscrizione** dell'accordo, il Pat del comune di Spinea era nella fase di ri-adozione e pertanto, per l'attuazione dei suoi contenuti e l'approvazione di tutti gli atti conseguenti (adeguamento della pianificazione urbanistica comunale) era necessaria la preventiva approvazione del Pat, avvenuta, come sopra indicato a dicembre 2012 con efficacia dal 9 febbraio 2013;

**la necessaria preventiva efficacia** dello strumento urbanistico a livello strategico ha pertanto reso necessaria una prima proroga dell'accordo approvata con deliberazione consiliare n. 87 del 10/12/2012 e poi sottoscritta con atto integrativo del 27/12/2012;

**l'approvazione di alcuni provvedimenti** regionali riguardanti ambiti diversi rispetto a quello strettamente urbanistico, ma a questo strettamente correlati e precisamente ambiti riguardanti la disciplina del commercio, della valutazione ambientale strategica e la pianificazione territoriale regionale, hanno determinato degli slittamenti dei tempi di attuazione di tale accordo; più specificamente, l'approvazione della nuova legge

regionale sul commercio n. 50 del 28/12/2012 (**nota n. 9**), quindi la necessaria attesa dell'approvazione del correlato regolamento che individuava i criteri di approvazione della legge regionale sul commercio (**nota n. 10**), l'approvazione dei nuovi criteri sulla Valutazione ambientale strategica dei piani e progetti (**nota n. 11**), e, infine, l'adozione della variante paesaggistica al Ptrc (**nota n. 12**), hanno rallentato la prosecuzione dell'attività comunale di adeguamento del proprio strumento urbanistico ai contenuti dell'accordo e hanno reso necessaria la sottoscrizione, da parte dei vari soggetti interessati, di ulteriori proroghe avvenute con atti integrativi sottoscritti il 28/06/2013 (previa deliberazione consiliare n. 40 del 27/06/2013), il 31/09/2013 (previa deliberazione consiliare n. 51 del 27/09/2013) e il 31/12/2013 (previa deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2013);

**nota n. 9:** l'accordo di pianificazione prevede in fatti l'insediamento di attività commerciali qualificabili come "strutture di vendita medio-grandi" e pertanto era necessario valutare la compatibilità di tale previsione urbanistica con la sopravvenuta normativa in ambito commerciale;

**nota n. 10:** il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 del 18 giugno 2013.

**nota n. 11:** deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 03/10/2013 "Presenza d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4".

**nota n. 12:** con deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 10/04/2013, è stata adottata la variante paesistica al Ptrc approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 17/09/2009; tale variante, con la modifica dell'art. 38 del Ptrc, ha comportato la necessità di verifica della compatibilità degli interventi previsti nelle aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria ed al SFMR per un raggio di 2 Km con la pianificazione a livello regionale da parte della Giunta Regionale, supportato dalle necessarie valutazioni dell'organo tecnico consultivo opportunamente integrato.

#### **Ricordato altresì che:**

**la proposta di accordo di pianificazione**, presentata da parte del Consorzio PN 22 in data 11/04/2013 prot. 11047, è stata illustrata agli assessori, consiglieri comunali e alla cittadinanza nell'incontro pubblico svoltosi in data 28/02/2013 alle ore 18.30 sul tema "*Accordo di pianificazione dell'area adiacente alla stazione della Sfmr (ex piano norma n. 22): illustrazione della proposta da parte dei promotori*", finalizzata a rendere partecipe i cittadini del redigendo progetto di trasformazione urbanistica dell'area posta in prossimità della nuova stazione SFMR.

**successivamente** in data 18/07/2013 prot. n. 21622 il Consorzio PN 22 ha presentato la documentazione composta da:

- a. Accordo di pianificazione definitivo;
- b. Relazione dell'accordo di pianificazione e di Variante al Piano degli Interventi;
- c. Schema di convenzione per l'impianto natatorio;

**a seguito della presentazione di tale documentazione**, l'amministrazione comunale di Spinea, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, ha convocato una conferenza di servizi invitando i la Regione del Veneto (direzione infrastrutture, direzione commercio, direzione urbanistica, direzione pianificazione e genio civile), il Consorzio di bonifica Acque Risorgive, il Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Provincia di Venezia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;

**la conferenza di servizi** ha dato luogo alla convocazione di più riunioni che si sono svolte in data 6 agosto, 6 settembre e 25 ottobre 2013 e gli esiti di tali incontri sono contenuti nei verbali dei rispettivi incontri, che raccolgono i pareri acquisiti dagli enti invitati, l'istruttoria tecnica degli atti della proposta di accordo di pianificazione e delle considerazioni emerse nelle riunioni;

**alla luce degli esiti** della conferenza di servizi di cui sopra, il Consorzio Piano Norma 22 ha presentato in data 27/11/2013 prot. n. 36025 la documentazione integrativa aggiornata in esito a quanto emerso nelle riunioni sopra elencate;

**in esito ai contenuti della** predetta documentazione è stata comunicata una richiesta di integrazioni al consorzio proponente con nota del 20/12/2013 prot. n. 38926/2013, nella quale si davano indicazioni di precisazione dei termini dell'accordo e si chiedeva di chiarire gli aspetti perequativi legati all'intervento;

**in sede di riunione del Consiglio comunale** del 30/12/2013, con deliberazione n. 76 di approvazione della quarta proroga del termine dell'accordo preliminare di pianificazione stipulato in data 23/12/2011, è stato dichiarato "... *l'impegno della 2<sup>a</sup> Commissione di riunirsi entro il 14 Gennaio 2014 in una seduta a cui invitare il Consorzio contraente*";

**in seguito** alla nota del 20/12/2013 è pervenuta una ulteriore integrazione della documentazione dell'accordo di pianificazione in data 15/01/2014 prot. n. 1391, nella quale è stato redatto anche uno *Studio finalizzato alla valutazione economico - finanziaria della trasformazione urbanistica dell'area "progetto norma 22"*;

**i contenuti e le caratteristiche** dell'accordo di pianificazione, come integrati dalla documentazione pervenuta da parte del Consorzio il 15/01/2014, sono stati illustrati, dai proponenti l'intervento (**nota 13**) ai consiglieri comunali nonché ai membri della seconda commissione consiliare, nella seduta del 23/01/2014 e in tale occasione i promotori dell'interventi hanno risposto ai quesiti posti dai presenti sulle caratteristiche dell'intervento;

**nota n. 13:** Massimo Franco in qualità di presidente del Consorzio Piano Norma 22, Avv. Alessandro Pizzato in qualità di legale del Consorzio, Diego Nalesso in qualità di consulente, arch. Valter Granzotto in qualità di progettista e dott. Agronomo Dott. Diego Ballani in qualità di tecnico della valutazione economico-finanziaria.

**Tutto** quanto premesso e argomento,

**Visto** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	Presenti	ASSENTI	Assenti	VOTANTI	Votanti
FAVOREVOLI	Favorevoli	CONTRARI	Contrari	ASTENUTI	Astenuti

### **DELIBERA**

- Di adottare**, ai sensi articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2011, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e succ. mod. e int. (LURV), la **Variante n. 2 al Piano degli Interventi**, Accordo di Pianificazione, ai sensi dell'art. 6, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e dell'art 14 comma 19 delle Norme di Attuazione del PAT – ambito: area S.F.M.R. (ex Piano Norma 22) consistente nei seguenti elaborati:
  - Relazione variante al piano degli interventi (con allegato A, B, C, D, E) – prot. 3921 del 06/02/2014;
  - Schema accordo di pianificazione – prot. 4520 del 12/02/2014;
  - Schema convenzione piscina – prot. 3921 del 06/02/2014;
  - Valutazione economico - finanziaria finalizzata alla trasformazione urbanistica del PN 22 – prot. 3921 del 06/02/2014;
- di precisare che:
  - la variante urbanistica di cui sopra, sarà depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso lo "Sportello Comune" decorsi i quali, chiunque, potrà formulare le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni e che dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;
  - su tutti i provvedimenti che si formano e/o che verranno rilasciati successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 29 della LURV;
  - la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione definitivo avverrà a seguito della approvazione ed efficacia della presente variante al PI;
- di dare mandato al settore urbanistica ed edilizia privata affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti, secondo le modalità previste dall'articolo 18 della LURV;

**L'assessore all'urbanistica e edilizia Riccardo Da Lio** riferisce quanto segue:

considerato che si tratta di un provvedimento che rinvia a un percorso approvativo complesso che prevede le fasi del deposito, della pubblicazione, della partecipazione (presentazione di osservazioni/opposizioni, ecc.) e che differisce, a un successivo momento e a un separato provvedimento (deliberazione consiliare di approvazione della variante urbanistica), l'approvazione dell'atto definitivo e la sua efficacia considerato altresì che si tratta di un procedimento avviato già alcuni anni fa e che è interesse pubblico generale che venga attuato e concluso al più presto (si vedano le considerazioni espresse nelle parti iniziali del provvedimento), se ne richiede l'immediata esecutività;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	IEPresenti	ASSENTI	IEAssenti	VOTANTI	IEVotanti
FAVOREVOLI	IEFavorevoli	CONTRARI	IEContrari	ASTENUTI	IEAstenuti

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

**DELIBERA**

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.